

(N. 2573)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**
(CAMPILLI)

di concerto col **Ministro *ad interim* del Tesoro**
(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1952

Autorizzazione di una ulteriore spesa di 100 milioni
per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 6 giugno 1952, n. 682, è stata autorizzata la spesa di lire un miliardo per intensificare l'attività di ricerca e di sperimentazione da parte delle stazioni sperimentali per l'industria, nonchè per promuovere ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali, da parte di altri enti idoneamente attrezzati, in settori nei quali non esistono stazioni sperimentali.

In sede di discussione della predetta legge, da più parti fu rilevato che lo stanziamento proposto non poteva ritenersi sufficiente per gli scopi da conseguire e la 9^a Commissione del Senato, in sede deliberante, votò anche un ordine del giorno con il quale si facevano voti perchè il Ministero dell'industria e del

commercio sollecitasse per il prossimo esercizio finanziario stanziamenti adeguati alla importanza delle ricerche e sperimentazioni.

Con il presente disegno di legge, nel quale è prevista l'assegnazione di altri 100 milioni, necessari al Ministero dell'industria e del commercio per conseguire lo sviluppo del programma di ricerche e di sperimentazioni a fini industriali, viene ad essere integrato lo stanziamento della somma di un miliardo già approvato con la richiamata legge n. 682. Tale somma in realtà è risultata insufficiente in rapporto agli scopi da raggiungersi nel settore delle ricerche e sperimentazioni anche perchè, come è noto, non esistono stazioni sperimentali in molti campi nei quali è particolarmente sentita l'utilità di organismi che,

dedicandosi alle ricerche ed alle sperimentazioni, aiutino il progresso tecnico e qualitativo della produzione industriale italiana che dovrà necessariamente adeguarsi al livello raggiunto dall'industria di molti altri Paesi.

Il maggiore onere di cento milioni di spesa previsto dal presente disegno di legge verrà fronteggiato con una corrispondente aliquota

delle maggiori entrate di cui al 1° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.

Trattandosi di provvedimento concernente una integrazione di stanziamento, nulla è innovato per quanto riguarda le modalità di erogazione delle somme, già stabilite dalla legge 6 giugno 1952, n. 682.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La spesa di lire un miliardo autorizzata con l'articolo 1 della legge n. 682 del 6 giugno 1952 per intensificare l'attività di ricerche e di sperimentazione da parte delle Stazioni sperimentali per l'industria, nonché per promuovere ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali, da parte di altri enti idoneamente attrezzati, in settori per i quali non esistono stazioni sperimentali, è aumentata a lire un miliardo e cento milioni.

Art. 2.

Il maggiore onere di cento milioni risultante dal disposto del precedente articolo 1, sarà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'esecuzione della presente legge.